



Bodleian Libraries

UNIVERSITY OF OXFORD

This book is part of the collection held by the Bodleian Libraries and scanned by Google, Inc. for the Google Books Library Project.

For more information see:

<http://www.bodleian.ox.ac.uk/dbooks>



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-SA 2.0) licence.

INDIRIZZI
AL
GRANDE E PICCOLO
JURIES


Sc1c.


522



600009413N







INDIRIZZI

DI

SUA ECCELLENZA IL GOVERNATORE

PRIMO MEMBRO

DELLA

**REGIA COMMISSIONE PEI DELITTI
DI PIRATERIA**

PER LE

ISOLE DI MALTA E GOZO E LORO DIPENDENZE

AL

GRANDE E PICCOLO JURIES

**RADUNATI NEL PALAZZO DELLA VALLETTA
LI 16 E 20 NOVEMBRE 1815. IN OCCASIONE
DELL' APERTURA DELLA PRIMA
SESSIONE DI**

OYER & TERMINER

E

GENERALE PROCEDURA CRIMINALE

*Per tutt' i delitti commessi sui mari, o altrove
entro i limiti della Giurisdizione*

DELL' AMMIRAGLIO DELLA GRAN BRETTAGNA.

RHODES HOUSE
7 DEC 19

INDIRIZZO

DI

SUA ECCELLENZA IL GOVERNATORE

PRIMO MEMBRO


DELLA

**REGIA COMMISSIONE PEI DELITTI
DI PIRATERIA**

AL

GRAN JURY

pronunciato il dì 16 Novembre 1815.



INDIRIZZO &c.

SIGNORI DEL GRAN JURY!

LA situazione in cui Voi siete attualmente collocati è di una così nuova natura in questo Paese, che Io sento esser mio dovere, in qualità di Rappresentante di SUA MAESTA' in queste Isole, e come Primo Membro della Commissione, di spiegarvi, o Signori, la principale ragione per cui Voi siete oggi convocati, e le importanti funzioni che Voi dovete in questo giorno riempire.

Voi siete stati qui chiamati, e state ora sedendo adunati come *Gran Jury*. per giudicare ed accertare se esiste contro la condotta di uno dei vostri Compatriotti, quel chiaro e legittimo fondamento di sospetto da assoggettarlo nella presenza di DIO, e della sua Patria ad assumere la sua difesa contro l'allegazione proferita nella denuncia, quale sarà consegnata nelle vostre mani.

Io qual Rappresentante di SUA MAESTA' in queste Isole, vi confesserò ingenuamente, o Signori, che se avessi veruna discretiva sul soggetto della presente questione, Io non avrei consigliato il presente modo di procedura.

Come non vi è uomo che più altamente apprezzi di quel ch'io fo i benefici vantaggj del Governo Britannico, così non vi è uomo, che meglio di me conoca, che l'eccellenza di questo Governo non consiste già in una teorica, o nominal perfezione, ma bensì nei pratici vantaggj che conferisce su coloro che hanno la fortuna di vivere sotto di esso.

Io non provo veruna esitanza nell'assicurare, senza fare verun torto a Voi, o Signori, (quali tutti ho l'onore di conoscere, e quali ho ordinato che scelti foste nella presente occasione, mosso da una perfetta convizione del bene, che quest'Isola ha di già ricevuto dalle vostre laboriose occupazioni come Consoli) che Io non prevedo verun considerabile vantaggio dalle funzioni che Voi siete per adempire nell'attuale occorrenza. Ma Io veramente spingo più a lungi le mie vedute, con non indifferente aspettativa pei vantaggj, che verranno a risultare dal vostro sentire e conoscere che avete oggi riposta nelle vostre mani la decisione, — se uno dei vostri con-Sudditi debba stare sottoposto al Giudizio, o se debba essere istantaneamente e senza verun ulteriore indugio rilasciato, libero dall'imputazione di cui è stato aggravato.

Egli è dalla considerazione di questi Privilegj che Voi rilevar dovete la gran saviezza delle Leggi della nostra Patria, ed una delle vere sorgenti di tutto il nazionale carattere d'Inghilterra. Sì, questa è la molle principale ed il sostegno di quell'indipendenza, mediante la quale il nome Britannico vien sì eminentemente caratterizzato.

Poichè ciascun individuo conosce in Inghilterra che egli possiede un diritto di giudicare i suoi consimili, nella guisa stessa che accader può il ca-

so d'esser egli pure giudicato da essi ; perciò sente e conosce, che prefiggendosi egli stesso di agire onorevolmente ed onestamente, i suoi consimili, nel giudicarlo al loro giro, saranno mossi dai medesimi sentimenti e da uguali principj.

Ma la situazione del Governo Britannico, ed i sentimenti del Popolo Inglese non furon giammai prodotti dalla decretazione della legge, o da veruna teorica opinione, o speculazione di nessuna specie. Lo stato attuale dello spirito pubblico nella Gran Brettagna è il risultato di pratici esperimenti di molti secoli, e considerando ciò sotto ciascun aspetto, Io non sono punto alieno dall'accertare, che la più grande beneficenza di cui noi godiamo, è la temperatura dei nostri spiriti, proveniente dall'esperienza, e non già dall'istantaneo impulso di veruna nuova legge, o leggi per quanto savie elleno possano essere.

Mi rincresce di dire, o Signori, che io sento e conosco, che gli spiriti di questa popolazione non sono esattamente atti a conseguire i medesimi vantaggiosi effetti; ma io spero con fiducia, che l'esperimento da farsi ora per la prima volta, possa guidare ad un general sistema di matura riflessione e considerazione, da definitivamente porre questi Dominj in una situazione tale onde ammettere, in qualche progresso di tempo, un'estensione ai provvedimenti di un Giudizio di *Jury*, al di là della di lui attuale limitata sfera.

Con questi sentimenti adunque, Io non sono preparato a dire, che Voi sareste stati convocati nel momento attuale, qualora non fossi stato obbligato imperativamente a richiamarvi insieme, per mezzo della Legge del Paese.

La Commissione per giudicare i delitti di Pirateria commessi sugli alti mari, e dentro la Giurisdizione dell'Ammiragliato d'Inghilterra, pende sotto il gran Sigillo, ed è ora collocata sulla tavola. Contiene Essa una emanazione del Sovrano, ma ristretta dalla legge.

Questa legge anticamente ammise sotto uno Statuto dell' 11.mo e 12.mo anno di Guglielmo Terzo, che un Giudizio di simil natura dovesse procedere in una maniera molto coerente alla pratica comune in quest'Isola; cioè a dire, che i Giudici agissero nella duplice qualità di Giudici e di *Jurors*, formando al tempo stesso la loro opinione tanto intorno al fatto, che alla legge: — ma con un Atto di Parlamento promulgato nel quarantesimo sesto anno dell'attual MAESTA' SUA, venne statuito (e Voi siete ora radunati a tenor di questa legge) che il fatto dovesse essere sottratto dalla considerazione dei Giudici, e che l'intero Giudizio dovesse procedere a tenor della legge del Paese, nella forma di un Grande e Piccolo *Jury*.

In questo giorno adunque introducesi un nuovo, e fin quì non usitato sistema di Giudicatura in questa parte dei Dominj di SUA MAESTA'.

Il Giudizio per mezzo di *Jury* è stato da lungo tempo reputato uno dei più stimabili privilegj del Popolo della Gran Brettagna, essendo stato inseparabilmente intrecciato coi principj della di lui Politica Costituzione. La sua natura è accuratamente definita dalle Leggi del Paese, doverosamente apprezzate dal Popolo, ed il di lei vantaggioso risultato è rimasto chiaramente sanzionato dall'esperienza di molti secoli.

Ma sulla prima introduzione di questa branca della nostra giuridica Costituzione fra coloro, dai quali non fu fin quì praticamente conosciuta, egli addi viene indispensabilmente necessario di approfondirsi nell'investigazione di certe elementarie considerazioni, quali sebben familiari agli spiriti degl'Inglesi, senza tali spiegazioni, non posson esser chiaramente intese da quelli, i di cui sistemi di vita, e modi di pensare sono stati formati sopra principj totalmente differenti dai nostri.

Il Giudizio per mezzo di *Jury* è fondato su questo assioma, pervenuto fino a noi dalle epoche

più remote della nostra Costituzione, — che in tutte le giudiziali investigazioni, il mezzo più effettivo per preservarsi dagli abusi del potere sia quello di divider tali investigazioni in due distinte sezioni, cioè, — il fatto e la Legge; — di sottoporre il fatto immediatamente alla considerazione e decisione del solido ed imparzial giudizio dei consuditi del denunciato; — di confidare la Legge alla decisione di Persone, la di cui educazione ed abitudini specialmente le qualificano atte per tali decisioni. Ciascun individuo di chiaro ed imparzial giudizio è pienamente abile a decidere sulla valuta e forza di specifica evidenza, che si esibisce innanzi di esso, ed è pertanto saviamente statuito che il potere di decidere se un Uomo sia, o non sia reo, riseder dovesse nei *Jurors* quali devono determinare il fatto. Ma quantunque competenti per questa parte del loro dovere non è da aspettarsi, che delle persone impegnate in differenti professioni possan esser capaci di formar nulla di eguale ad una solida legal decisione sull'oggetto che possa venire sottoposto ad esse, e pertanto molto saviamente fu ciò lasciato al giudizio di quelle Persone, le quali per mezzo dell'esperienza e pratica devono esser capaci a formar una opinione, giudiziosa da per se stessa, e d'istruire i membri del *Jury* in tutt'i punti di Legge che possano occorrere.

Ma la Legge d'Inghilterra non contenta di questi provvedimenti, per la sicurezza dei di lei Sudditi nei loro più cari interessi, ha stabilito una misura preliminare di precauzione coll'Instituzione del *Gran Jury*, di cui Voi siete oggi, o Signori, Membri giuramentati; Instituzione, l'oggetto della quale si è, che l'evidenza per parte della Corona debba sottostare ad un distinto ed imparziale scrutinio, ad oggetto di assicurare la sua consistenza e probabilità, prima che gl'interessi della parte accusata sieno assoggettati a quel definitivo giudizio, quale dovrà stabilire l'importante questione della di lei

reità od innocenza in faccia al mondo. Ma temperando questa ansiosa sollecitudine colla più grande prudenza, la nostra Costituzione ha di più stabilito; che tal preliminare investigazione non fosse portata al di là di questa questione di *consistenza e probabilità*; e pertanto le procedure innanzi il Gran *Jury* sono *ex parte*, ed esclusivamente si riferiscono all'evidenza in appoggio della denuncia. Qualunque ulterior discussione potrebbe dare alla decisione del Gran *Jury* un effetto egualmente pregiudiziale al carattere ed alla difesa dell'accusato, che per principio della nostra Legge, non si può mai compromettere in verun altro modo se non se per mezzo di una libera, aperta, ed imparziale investigazione. — In tale guisa la determinazione del Gran *Jury* mentre opera da un canto come un freno contro le maliziose, frivole od oppressive accuse; dall'altro lascia l'opinione pubblica, ed il giudizio del definitivo Tribunale, libero da qualunque tendenza di svantaggiosa impressione, relativamente alla parte accusata.

Avendovi così succintamente spiegata l'importante natura dell'incarico quale siete oggi chiamati per adempire, diventa mio dovere di diriger la vostra attenzione alla linea speciale di condotta, che da Voi ricercasi in disimpegno di detto incarico; ed Io concluderò il mio presente Indirizzo con quelle tali osservazioni, che considero necessarie per la spiegazione della Legge d'Inghilterra, in quanto che dessa più immediatamente si riferisce agli affari che probabilmente si porteranno innanzi a Voi.

Voi osserverete intanto in primo luogo, o Signori, che Voi siete obbligati nei termini del vostro giuramento, a “ diligentemente inquisire, e fare la dovuta relazione di tutt' i delitti compresi nella giurisdizione della Corte innanzi alla quale avete giurato. ”

Letto che avrete attentamente l'atto di denun-

ela, e resi informati del di lui fine ed oggetto, (e per ciò conseguire Voi potrete in ogni tempo richiedere dal Registrar della Corte quelle tali spiegazioni che giudicherete più opportune) Voi procederete in appresso ad esaminare separatamente tutti quei testimonj per parte della Corona, i di cui nomi sono indossati sull' atto di denuncia, e quegli altri che vi saranno inviati per ordine della Corte e di accertare per mezzo di essi, quei fatti, relativi all'atto Criminale specificato in quella denuncia, che eglino potranno rispettivamente deporre. — Ma quest'esame dovrà essere puramente *ex parte*, e fa d'uopo che intendiate distintamente che non si dovrà da Voi sentire cosa alcuna per parte del detenuto, e nulla in sua difesa. E se il risultato di questi esami produrrà nelli vostri animi una perfetta convinzione, che esista una tale ragionevole probabilità nell'accusa, da richiedere un pieno esame dei testimonj per ambe le parti, Voi soddisferete al vostro impegno, facendo indossare l'atto di denuncia dal vostro Presidente a tenore della formalità usuale, quale è semplice come segue: che se Voi trovate vero quest'atto di denuncia, il detto Presidente allora lo indosserà colle parole " *Billa vera,* " — che se all'incontro non lo trovate vero, il vostro Presidente indosserà allora " *Ignoramus,* " e lo rimetterà alla Corte.

Signori, — il punto a cui Voi dovete susseguentemente attendere è l'ingiunzione nel vostro Giuramento " di non divulgare i segreti del Re, dei vostri compagni, e di Voi medesimi, " obbligazione diretta ad assicurare la più illimitata libertà nelle vostre comunicazioni, e ad impedire che le circostanze, che possano essere state traspirate dinanzi a Voi, abbiano veruna indebita influenza sugli animi di altri; — e pertanto questa diventa una sacra ed indispensabil parte del vostro dovere.

Voi siete inoltre solennemente richiamati innanzi a DIO a liberare i vostri cuori e le vostre menti da ogni corrotta influenza, da malizia, odio, o cattiva

volontà da un lato: da timore, favore, affezione, od interesse dall'altro; perchè sotto l'impressione di giustizia soltanto, Voi dar possiate la vostra opinione sul soggetto proposto innanzi a Voi. Lo che facendo, disimpegherete l'importante incarico a voi affidato, con una pura coscienza al cospetto di Dio e degli uomini.

Circa poi quei punti di Legge, che saranno probabilmente per occorrere nel corso delle vostre deliberazioni, essi deggiono per necessità essere pochi e semplici.

Sarebbe una perversione del vostro ufficio l'approfondirvi nelle delicate e tecniche discussioni, mediante le quali il sofismo della professione ha confuso l'originaria semplicità del Codice Criminale; e non è meno estraneo allo scopo del vostro dovere, il considerare le definitive legali conseguenze dell'opinione che voi potreste pronunziare. Queste costituiscono l'esclusiva provincia della Corte, la quale è vincolata da un giuramento non meno rigoroso e solenne del vostro, quello cioè di disimpegnare i di lei incarichi con giustizia ed imparzialità.

Tutto ciò che Voi siete autorizzati ad esaminare può esser ristretto in due punti; — che il delitto esposto nell'atto di denuncia sia stato effettivamente commesso circa l'epoca in quello menzionata; — e che vi sia una tale probabilità, che la persona accusata ne fosse colpevole da esigere da essa una soddisfacente giustificazione.

Riguardo il primo di questi Capi egli potrebbe essere espediente di farvi osservare che quando il soggetto della denuncia è un furto, la rimozione della roba dal di lei posto nel minimo possibil grado, se chiaramente operata dalla persona accusata, coll'intenzione di rubare, è tanto completamente un furto nella contemplazione della Legge, quanto sarebbe il trasporto della medesima alla sua propria residenza. Poichè per massima nella nostra Legge, la disposizio-

ne dell'animo, manifestata da qualunque atto palese è quella che costituisce il delitto, in ogni caso ove la questione si riferisce alla criminal violazione della proprietà.

Egli è altresì necessario che venga provato che la parte a cui si dice appartenere la roba sia l'attuale e qualificata proprietaria della stessa, e che il furto non abbia avuto luogo susseguentemente al giorno menzionato nella denuncia.

Sono questi li soli punti a cui Voi dovete, o Signori, diriger la vostra attenzione in simili accuse; qualunque differenza di quantità o valuta, forma una materia esclusivamente riservata alla Corte, ed al secondo *Jury*. Sono però eccettuati i casi in cui la descrizione del delitto dipenda dall'ammontare della valuta, ed in questi una molto generale specie di prova è tutto ciò che Voi siete autorizzati a richiedere; come nel caso che probabilmente sarà portato innanzi di Voi, ed il quale essendo previsto dallo Statuto del 22do. anno del Re Carlo Secondo, Capitolo 5to si richiede, che qualche prova generale venga prodotta per dimostrare che il valore della roba, allegata d'essere stata trafugata, ecceda la somma di venti Scellini, moneta Inglese.

Con queste osservazioni sopra i punti legali da sottomettersi al vostro esame, Io dovrei concludere il mio Indirizzo; ma come molti di Voi non sono affatto accostumati, alle formalità di una denuncia Inglese, mi sembra a proposito di esporvi, che le forme della nostra Legge esigono che qualunque fellonia debba allegarsi d'essere stata commessa "colla forza e colle armi," quale tecnica espressione non significa altro se non se — "in violazione della Legge."

Nella stessa guisa, in casi di furto le parole "prese ed asportò" sono egualmente necessarie, ma per provare l'atto d'*asportazione* lo stesso tenue grado di rimozione, che vi ho prima descritto come costituente un furto, è tutta l'evidenza che la Legge nostra domanda.

Sopra tutto Io non posso abbastanza ripetervi, l'ingiunzione di prefiggervi nell'animo che in qualità di *Gran Jury*, Voi non siete già incaricati, autorizzati, o muniti di adeguati mezzi onde decidere sopra la reità od innocenza del denunciato, ma unicamente per dichiarare la vostra opinione su questa semplice questione, — se le prove prodotte innanzi a Voi, sieno tanto rilevanti all'atto allegato nella denuncia, e inducano a sospetti tali verso la parte inquisita, da richiedere, pei fini di pubblica giustizia, ch'essa sia chiamato a rispondere all'accusa innanzi ad un Tribunale competente a procedere ad ulteriore esame.

Con queste osservazioni la Corte commette alla vostra preparatoria investigazione l'oggetto della presente Sessione.

INDIRIZZO

DI

SUA ECCELLENZA IL GOVERNATORE,

PRIMO MEMBRO


DELLA

**REGIA COMMISSIONE PEI DELITTI
DI PIRATERIA**

AL

PICCOLO JURY;

pronunciato il dì 20 Novembre 1815.



INDIRIZZO &c.

SIGNORI DEL JURY!

SEBBENE mai fosse in uso, secondo la pratica dei Tribunali Inglesi, di dirigere veruna osservazione al *Jury*, precedentemente alla recapitolazione delle testimonianze nel caso ad esso sottoposto, tuttavia però le circostanze particolari sotto di cui Voi siete, o Signori, in oggi convocati, m'inducono a deviare da questa stabilita norma, all'oggetto d'imprimere nella mente di quei tali fra Voi, che possano non essere praticamente informati dell'incarico, che siete ricercati ad eseguire, ed alla qualità dei doveri, che da Voi si richieggono.

I principj generali, sui quali il Giudizio per mezzo di *Jury* è fondato, ed i quali vennero adottati dalle Leggi d'Inghilterra, per norma del medesimo, sono già stati sufficientemente discussi nel decorso dell'Indirizzo, da me fatto ai Membri del Gran *Jury*, e che Io ero perciò ansioso, che Voi tutti aveste l'opportunità di ascoltare.

L' oggetto del mio presente Indirizzo a Voi si è, di dimostrarvi in una più particolar maniera la distinzione fra le diverse funzioni del Corpo incaricato della preparatoria investigazione, e quelle del *Jury* arruolato pel giudizio attuale della parte accusata sulla denuncia contro di essa proferita.

Io osserverò pertanto a Voi, o Signori, in primo luogo, che quantunque dal sistema generale del Foro Inglese, e dalla conoscenza, che Io ho del carattere liberale dell'Avvocato di SUA MAESTA', Io sia ben certo che, nell'espervi il caso, egli non cercherà di produrre nelle vostre menti veruna svantaggiosa impressione contro il denunciato, oltre a quella che potrebbe necessariamente risultare dall'esposizione dell'accusa; nulla di meno, essendo suo dovere d'indirizzarsi a Voi *ex parte*,— Voi non dovrete accreditare ciò ch'egli sarà per dichiararvi più oltre di quel che potrà venir confermato dalla testimonianza addotta in appoggio del medesimo, relativamente al fatto, e dalla sanzione della Corte, in punto di Legge.

Io dico in punto di Legge, perchè sebbene la Costituzione Britannica siasi, con la più ansiosa circospezione, impegnata di sepearare la considerazione della legge, da quella del fatto, e di riservare la prima all'esclusiva giurisdizione della Corte, pure egli è totalmente impossibile, in alcuni casi, di stabilire una perfetta divisione fra loro. — E perciò Io sento essere più specialmente mia incombenza di dirigere la vostra attenzione, e guidare il vostro giudizio, circa quei punti, ad investigar li quali, il maggior numero di Voi, o Signori, non è stato finora accostumato.

Il primo punto da stabilirsi innanzi a Voi per la testimonianza, secondo il tenore di questa denuncia, si è, che nel, o verso, il giorno in essa menovato, sia stata effettivamente commessa una felonìa dell'indicato genere; e per costituirla bisogna che resulti fino all'evidenza, che qualche

atto palese sia stato fatto con intenzione fellonesca di rubare e di asportare le robe specificate. Ma secondo tutte le autorità concorrenti nella Legge d'Inghilterra, riconosciute da innumerevoli decisioni, qualunque separazione, o rimozione delle proprietà, anche nel minimo grado, è sufficiente per costituire una tale asportazione, quale la Legge esige che venga provata.

La seconda materia da aversi in considerazione è la proprietà dell'articolo che forma l'oggetto della denuncia; la quale fa d'uopo che sia provata esistere, o direttamente, o in grado qualificato, nella persona a cui è in quella esposto appartenere.

Nel caso attuale la descrizione e la valuta dell'oggetto formano parimente dei punti essenziali per la vostra considerazione, in quanto che lo Statuto sopra di cui la denuncia è fondata, si riferisce esclusivamente a dei Navali fornimenti, al di là del valore di venti Scellini, moneta Inglese. L'alto grado della penalità annessa a questo delitto, è stato ritrovato assolutamente necessario per la protezione di questa specie di effetti, in conseguenza della facilità d'involamento, a cui per motivo della loro natura ed estensione dessi sono necessariamente esposti.

Circa poi il tempo, bisogna osservare, che se l'allegata fellonia risulterà essere stata commessa in un giorno susseguente a quello mentovato nella denuncia, verun'altra prova potrà esser bastante onde convincere il denunciato; — poichè Voi siete per giudicare la questione unicamente di "reo o non reo," secondo i termini della stessa denuncia: o sarebbe un grande assurdo il dichiarare, che uno fosse reo di qualche atto, in un'epoca precedente a quella della sua esecuzione.

L'azione di prendere e rimuovere la roba, deve essere soltanto considerata come un atto palese, riguardante la fellonesca intenzione di rubare; imperciocchè ogni qualvolta Voi non avrete mo-

tivo d' inferire dall' evidenza una tale intenzione, la stessa sostanza del delitto rimarrà dubbiosa.

Questa intenzione però deve esser raccolta, in ogni caso, dalle speciali circostanze del medesimo, e dalle particolarità del contegno dell' accusato, in quanto che posson queste porre in evidenza il disegno, o l'interna conoscenza del delitto; e perciò egli è affatto impraticabile di suggerire delle regole generali per formarne un giudizio. — Ma ogni uomo di esperienza, e di sano criterio può facilmente discernere il carattere di un' azione, fra le incidentali circostanze che possano averla accompagnata. — Egli è un punto sul quale le vicende ordinarie della vita ci prestano delle giornaliere occasioni d'esercitare il nostro discernimento, e tanto in casi giudiziali, quanto in altri meno importanti, la nostra opinione dev' essere determinata dai dettami del buon senso e dalla ragione, e non da verun raffinamento di legale sofismo.

Sopra tutto, — il punto, quale conviene che specialmente impegni l'attenzione vostra, sarà il valore e l'effetto delle testimonianze, che saranno prodotte innanzi a Voi, ed il grado nel quale esse possano aggravare il denunciato nella Barra.

La Legge d'Inghilterra invece di adottare le sottili e frivole distinzioni fra la prova piena, e semi-piena, e di commisurare il gastigo secondo quella proporzione, ha considerato che i termini della questione sono distintamente alternativi, — che la parte accusata conviene che necessariamente sia o rea, od innocente; e come nel primo caso gl'interessi della società richiedono un giudizio di convinzione, così nell'altro, quelli del denunciato, altrettanto imperiosamente esigono una perfetta assoluzione; e perciò la legge non riconosce veruna via di mezzo fra questi estremi, ed in vece di compromettere quei sacri diritti con qualche mezza misura (la quale da per se stessa deve sempre condurre ad una falsa conclusione) ha stabilito come

norma del suo giudizio, i sentimenti, la persuasione e l'unanime giudizio di dodici individui, spregiudicati, imparziali, ed in ogni riguardo pienamente qualificati a deliberare sulla forza della testimonianza, ed a ponderare il valore di quegli interessi, che dipendono dalla loro decisione. Tale, o Signori, è la natura del vostro incarico in questa occasione.

Le osservazioni, che ho già fatte sullo spirito delle nostre Leggi, dimostreranno l'indispensabile necessità di ammettere la sufficienza di un minor grado di prova, di quello che è richiesto dalla Legge Civile; la quale da alcuni è supposta ammettente un giudizio intermediario fra la reità e l'innocenza, e di permettere l'infizione del gastigo dietro a tale qualificata convinzione; e per tali ragioni la Legge d'Inghilterra non richiede la concorrente testimonianza di due fidefacienti circa alcun fatto; ma la chiara, e solida deposizione di un testimonio, la di cui fede e carattere siano esenti da taccia, qualora vengano sostenute da qualche confermativa circostanza, somministra un competente e soddisfacente grado di prova.

Voi non dovete aspettarvi (perchè, nella natura delle cose, raramente potete rintracciare) una piena, diretta, e positiva evidenza della reità di alcun accusato dinanzi a Voi; la stessa essenza del delitto è la segretezza; ed il delitto è quasi sempre commesso sotto circostanze, che precludono la possibilità di tale evidenza. Tutto ciò che Voi siete autorizzati di esaminare si è, che la reità del detenuto, nella maniera allegata, nei termini della denuncia, venga stabilita dalla ragionevole prova di tali concorrenti circostanze, da bastare ad indurvi in retta coscienza a giudicarlo reo del delitto contro di esso allegato.

I vaghi e sconnessi sospetti non devon presso Voi aver peso alcuno. Tutte le voci, che possano esser arrivate alle vostre orecchie, devono esser totalmente poste fuori dalla vostra considerazione: fate

soltanto attenzione a quel che viene attualmente giurato; — e se il risultato di ciò sarà una interna persuasione, che il detenuto sia reo, convien che eseguiate il vostro dover verso Dio e la vostra Patria, col dichiararlo tale, senz'aver riguardo alcuno alle legali conseguenze — imperocchè queste dipendano soltanto dalla considerazione della Corte.

Se Voi non vi sentite così convinti, dovete dichiararlo — non reo: E se il giudizio vostro pende in egual bilancia, in conseguenza di qualche giusto e ragionevole dubbio, in tal caso voi dovete dargli il vantaggio di tal dubbio, ed assolverlo dall'accusa.

Signori, Io ho giudicato esser necessario di farvi queste osservazioni, anteriormente alla produzione dell'Evidenza, perchè possiate meglio applicarla ad essa nel progresso del Giudizio.



Sac. 522

